



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO

Provincia di Messina

Piazza Roma, 10 - 98074 NASO (ME)

Partita IVA 00342960838

☎ +39.0941.961060 - +39.0941.961307 - 📠 +39.0941.961041

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE 42 del 19 MAG. 2011

IL SINDACO

- **Vista** la legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile;
- **Visto** il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta agli incendi boschivi;
- **Vista** la Legge regionale 31 agosto 1998 n.14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
- **Visto** il D.Lgs. n.112 /98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997n. 59 e s.m.i.;
- **Vista** la Legge regionale 6 Aprile 1996 n. 16 che dispone all'art. 33 l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;
- **Visto** l'art. 42 "Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza;
- **Vista** la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi";
- **Vista** la Legge regionale del 14 Aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.
- **Vista** l'OPCM n° 3606 del 28 Agosto 2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1 comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali.
- **Vista** la Circolare Regione Sicilia - Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.08 prot.1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile - Impiego del Volontariato - Indirizzi Regionali - art.108 Dlgs n. 112/98"
- **Visto** il Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati nelle attività agricole (*redatto ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 16 del 11/04/1996 - Approvato con Delibera C.C. n. 64 del 05/08/2009*) ed approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 06 del 29.01.2010;
- **Viste** le ulteriori leggi nazionali e regionali in materia;
- **Visti** gli artt. 423, 423 bis, e 449 del C.P.;
- **Considerato** che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

- **Rilevato** che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile strumento di propagazione del fuoco;
- **Ritenuto** di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

INVITA

I Cittadini, in caso di avvistamento incendio, di avvertire con sollecitudine attraverso uno dei seguenti numeri:

- A) **Il Corpo Forestale della Regione Siciliana - telefono N. 1515 o al Distaccamento di Naso al telefono N. 0941.961663;**
- B) **Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - telefono N. 115;**
- C) **Il Comando di Polizia Municipale di Naso - telefono 0941.961953;**
- D) **Il Comando della Stazione dei Carabinieri di Naso - Telefono N. 0941.961093 o 112;**
- E) **Autorità Locale - Sede municipale telefono 0941.961060;**

ORDINA

Ai sensi e per gli effetti delle sopra richiamate norme, leggi e dei regolamenti comunali, con immediata efficacia che:

- art. 1** In prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale nel periodo compreso tra: **il 15 giugno ed il 15 ottobre c.a.**, è fatto divieto:
- accendere fuochi;
 - far brillare mine;
 - usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
 - usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
 - fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.
 - bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
 - usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.
- art. 2** Che tutti i proprietari, possessori e conduttori di fondi ricadenti ai margini delle strade pubbliche hanno l'obbligo di provvedere entro il 15 giugno 2011 al decespugliamento dei fondi stessi e, comunque, di una fascia di terreno della larghezza minima di mt. 5 (cinque) dalla scarpata e/o banchina, nonché all'immediata rimozione di tutti i vegetali recisi.
- art. 3** Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo il perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nella fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da ml. 200,00 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt.10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.
- art. 4** Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.
- art. 5** Nel periodo compreso **dal 15 giugno al 15 luglio e dal 15 settembre al 15 ottobre**, oltre la distanza di mt. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale

al distacco forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- Alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- Alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc.. solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9:00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui. In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.

art. 6 Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del distacco forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente da soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

art. 7 E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

art. 8 Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- I cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt.6;
- Il tubo di scarico dei motori termici dovranno essere muniti di schermo parafaville;
- Le scorte di combustibili occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore a ml. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- Il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- Sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno Lt. 10 per ogni trattore ed uno di almeno lt. 8;
- Di dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- Dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere";

art. 9 I comandi militari, durante il periodo compreso tra il **15 giugno ed il 15 ottobre**, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

art. 10 Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 Bis e 449 del C.P. , le violazioni alle norme della presente ordinanza saranno punite con la **sanzione amministrativa pecuniaria da €. 51,00 ad €. 258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3° della Legge Regionale 06.04.1996 n. 16. La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24.11.1981 n. 689, con provvedimento del Sindaco.

DISPONE

- a) Che della presente ordinanza si provveda ad assicurare la immediata e massima divulgazione nei modi e nei termini di legge, anche attraverso manifesti affissi su tutto il territorio comunale e con comunicato stampa da divulgare a mezzo dei media a diffusione locale;

b) Che copia della presente, per i profili di ciascuna competenza ed opportuna conoscenza venga inviata:

- Al Sig. Prefetto di Messina;
- Al Dipartimento di Protezione Civile di Messina
Via Acireale 98124 Messina ME
- Alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Corpo di Polizia Municipale;
- Al Distaccamento del Corpo Forestale di Naso;
- Al Commissariato di P.S. di Capo d'Orlando;

Ai sensi della Legge N. 1034 del 06.12.1971 e L.R. 30.04.1991 N. 10 - art. 3 comma 4 e successive modifiche ed integrazioni, avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente entro giorni 60 (sessanta) dalla notifica, nonché tutti i ricorsi amministrativi previsti dalla Legge.

Il termine su indicato decorre dalla data di notifica o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Sindaco
Avv. Daniele LETIZIA



The stamp is circular with the text 'COMUNE DI NASO' at the top and 'UFF. DEL SINDACO' at the bottom. In the center is the coat of arms of the municipality. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink that reads 'Daniele Letizia'.